

COMUNICATO STAMPA

Oicr, gli effetti della Direttiva Europea Aifim I chiarimenti delle Entrate sugli aspetti fiscali

Con la circolare n. 21/E di oggi, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulle disposizioni fiscali che si applicano agli organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr), previste dal Dlgs n.44/2014 che recepisce la Direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi. In particolare, il documento di prassi illustra il trattamento impositivo previsto per le Sicaf immobiliari, le modalità di applicazione della ritenuta sui redditi di capitale da partecipazione agli Oicr italiani ed esteri (diversi dagli Oicr immobiliari) e la nuova disciplina per i redditi derivanti dalla partecipazione ai fondi immobiliari esteri.

La disciplina fiscale delle Sicaf - Alle società di investimento a capitale fisso (Sicaf) immobiliari si applica il regime fiscale già previsto per i fondi immobiliari, comprese le agevolazioni vigenti in materia di imposte ipotecaria e catastale per le volture catastali e le trascrizioni di beni immobili strumentali di cui fanno parte i fondi immobiliari. Infine, per tutte le Sicaf, a prescindere dall’investimento, si applicano le disposizioni Irap previste per le Sicav, le Società di investimento a capitale variabile.

Quale regime per i redditi da partecipazione a Oicr italiani non immobiliari - La circolare spiega, inoltre, quali sono i soggetti che devono operare la ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a Oicr italiani e lussemburghesi storici. A farlo saranno le società di gestione del risparmio (Sgr) che hanno istituito i fondi, le Sicav e anche le Sicaf, in quanto emittenti delle quote o azioni. Per quanto riguarda invece le quote o azioni dei fondi lussemburghesi storici collocate nel territorio dello Stato, la ritenuta dovrà essere operata dai soggetti residenti incaricati del collocamento delle stesse.

Come sono tassati i redditi da partecipazione a Oicr esteri non immobiliari - Se le quote o le azioni sono immesse in un sistema di deposito accentrato, la ritenuta viene applicata dai soggetti residenti aderenti presso i quali sono depositate.

Nel caso di soggetti non residenti aderenti a questo sistema di deposito accentrato o a sistemi esteri di deposito accentrati aderenti allo stesso sistema, i sostituti d’imposta non residenti nominano un rappresentante fiscale in Italia per effettuare gli adempimenti.

E quelli derivanti da Oicr esteri immobiliari - I redditi derivanti dalla partecipazione a Oicr immobiliari esteri non sono più inclusi tra i titoli atipici. Sui proventi derivanti dalla partecipazione a Oicr immobiliari di diritto estero, percepiti da soggetti residenti, si applica, infatti, lo stesso regime di tassazione previsto per i partecipanti a fondi immobiliari italiani, compreso il regime della trasparenza per i partecipanti, diversi dagli “investitori istituzionali”, che possiedono quote superiori al 5% dell’organismo considerato.

Redditi da Oicr e calcolo della base imponibile - Nessun cambiamento per gli Oicr non quotati per i quali il valore “effettivo” e il costo medio ponderato coincidono con quelli risultanti dai prospetti periodici, salvo il caso di acquisto o cessione delle quote o azioni sul mercato secondario mediante negoziazione privata. Per gli Oicr quotati, invece, rilevano il valore di rimborso, liquidazione o cessione e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto determinati secondo i valori di mercato.

Roma, 10 luglio 2014